

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 095/CSA- RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Massimiliano Atelli - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE BARWUAH ENOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FANFULLA/PAVIA DEL 20.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

Con ricorso regolarmente introdotto, il calciatore Enok Barwuah ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2019, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 7 gare effettive per avere *“a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al petto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, metteva le mani al petto dell'arbitro e lo spingeva facendolo indietreggiare di circa un metro”*

Contesta il reclamante la dinamica dei fatti così come descritti nel referto arbitrale dal direttore di gara: *“colpiva con una manata al petto, a gioco fermo un avversario caduto a terra insieme a lui dopo un contrasto. Dopo la notifica dell'espulsione mi spingeva mettendomi le mani al petto e facendomi arretrare di un metro”*, sia perché negli atti ufficiali di gara non si è stata descritta reale la dinamica dell'episodio, in particolare il fatto che il reclamante ha ricevuto un calcio dall'avversario, sia perché in occasione dell'episodio avvenuto subito dopo la notifica dell'espulsione, la protesta, consistita nel mettere *“le mani al petto”* dell'arbitro, sarebbe stata priva del connotato della violenza.

Per tale ragione è stato richiesto l'annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa ad un numero di giornate proporzionate al fatto, come effettivamente accaduto. Ritiene la Corte che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Secondo il reclamante l'intenzione iniziale dell'arbitro non sarebbe stata quella di espellerlo, quanto piuttosto di ammonirlo.

Il Direttore di gara avrebbe cambiato idea a seguito delle vibranti proteste dei calciatori della squadra avversaria. Inoltre, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione, il reclamante avrebbe posto una mano sul petto dell'arbitro, con un gesto sicuramente non violento. Sentito l'arbitro, lo stesso ha smentito la tesi del reclamante, circa la sua iniziale volontà di ammonire e non espellere il calciatore.

Dalla ricostruzione operata dal Direttore di gara emerge, comunque, che nel gesto posto in essere dal calciatore non è da ravvisare la condotta violenta, che ha determinato il Giudice Sportivo a comminare la sanzione di 7 gare.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Barwuah Enock e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

In data 13.2.2019 la società sportiva Fidelis Andria proponeva reclamo d'urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo deliberata in Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019 con la quale venivano comminate le sanzioni dell'ammenda di € 2.800,00 e dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse «per avere propri sostenitori in campo avverso:

- lanciato reiterati e numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. dal 42° del primo tempo e fino al termine della gara, che lo colpivano al volto, al collo e sulle spalle;
- lanciato un pacchetto di sigarette, una bottiglia di acqua ed un bicchiere di birra all'indirizzo del medesimo A.A. bagnandogli il collo e le spalle;
- rivolto, per alcuni minuti, numerosi insulti implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo del Direttore di gara incuranti dei richiami effettuati attraverso gli altoparlanti.

Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 62».

La reclamante eccepisce in primo luogo l'assenza di recidiva di cui al Com. Uff. n. 62 in quanto in detto provvedimento emesso in occasione della gara Fidelis Andria/Altamura veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per interruzione del servizio di impianto di illuminazione che causava la sospensione della gara per circa 7 minuti, e dunque il richiamo al provvedimento non sarebbe pertinente a determinare la recidiva suindicata. Ulteriormente, nel merito, si contesta la sproporzione della sanzione, in quanto il lancio di sputi all'indirizzo dell'assistente arbitrale e di alcuni oggetti come un pacchetto di sigarette e un bicchiere vuoto di plastica, pur essendo gesti deprecabili, sarebbero frutto del comportamento di una sparuta minoranza dei tifosi pugliesi al seguito, richiamati, tra l'altro, da esponenti della società. Altresì viene contestata la compatibilità tra le dichiarazioni del direttore di gara e quelle dell'assistente in merito ai cori di discriminazione per motivi razziali avverso la persona dell'arbitro.

La ricorrente conclude pertanto con la richiesta della revoca della sanzione comminata, non ricorrendone i presupposti anche con riferimento alla prefata recidiva. In via subordinata, fa istanza di sospensione, in attesa di integrazione dell'indagine sui fatti contestati, e in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sanzione, chiede la chiusura del solo settore curva nord.

Ad avviso di questa Corte il reclamo non è fondato.

In primo luogo, con riferimento alla mancata recidiva si evidenzia che il richiamo al Comunicato Ufficiale numero 62 costituisce un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il riferimento a un medesimo comportamento offensivo, intimidatorio e violento, contro gli ufficiali di gara da parte dei sostenitori della reclamante era stato ravvisato dal medesimo giudice durante l'incontro Città di Fasano/Fidelis Andria del 2.12.2018, e sanzionato in delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.12.2018.

Con riguardo poi alla non compatibilità delle dichiarazioni dell'assistente arbitrale e del direttore di gara, questa Corte ritiene diversamente che i rapporti prodotti dagli Ufficiali di Gara non lascino alcun dubbio sul comportamento, razzista e irrispettoso, tenuto dai tifosi della Fidelis Andria durante l'incontro.

In particolare si osserva che l'aggressione verbale compiuta ai danni dell'arbitro di matrice razziale sia assolutamente deprecabile, e per la gravità del caso di specie, ritiene applicabile, in virtù della recidiva testé descritta, l'art. 11, comma 3, C.G.S. che si richiama alle disposizioni UEFA sul punto e segnatamente al regolamento disciplinare della Federazione europea del 2017 ove, all'art. 14, rubricato "*Racism, other discriminatory conduct and propaganda*", al comma 4, sottolinea che «If the circumstances of the case require it, the competent disciplinary body may impose additional disciplinary measures on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points and/or disqualification from the competition».

Tale normativa si inserisce all'interno della lotta al razzismo promossa a più riprese, anche di recente, dalla FIGC e dalla UEFA, la quale già con lettera circolare del 31.5.2013 (la n. 24/2013) ha inteso sostenere con vigore una «policy of 'zero tolerance' of racism».

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f) e dell'art. 36 bis, comma 4, C.G.S. – secondo il quale è nella disponibilità della Corte Sportiva d'Appello Nazionale aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, e nel rispetto di consolidata giurisprudenza (vedi, *ex plurimis*, Coll. gar. sport, 23.12.2015, n. 70, che ha individuato il fondamento della prefata norma nella prescrizione di cui all'art. 37, comma 6, del C.G.S. CONI il quale riconosce al Giudice d'appello il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma) –, la sanzione va rideterminata nella squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Ridetermina la sanzione infliggendo la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. PARRACCHIO ANGELO SEGUITO GARA SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

Con ricorso regolarmente introdotto, la Società Trapani Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019, con la quale è stata inflitta all'allenatore Porracchio Angelo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive ed ammenda di € 1.000,00.

Eccepisce la reclamante, in via principale *“l'assoluta ed evidente inutilizzabilità del rapporto del collaboratore della procura Federale e del Delegato della Lega Pro al fine di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. Angelo Porracchio”*; in via subordinata l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice.

Ritiene la Corte che il ricorso è parzialmente fondato e meriti accoglimento.

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Sig. Angelo Porracchio per *“comportamento gravemente antisportivo perché, con la propria squadra in vantaggio ed a gioco in svolgimento, lanciava sul terreno di gioco un pallone con chiaro intento ostruzionistico, costringendo l'arbitro ad interrompere il gioco. Avvicinato dagli addetti federali, che lo invitavano a mantenere un atteggiamento corretto, rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e stringendo violentemente il polso del delegato della Procura Federale”*.

Secondo la tesi della reclamante, l'addebito è stato contestato dal Rappresentante della Procura Federale e dal Delegato della Lega, i quali non avrebbero *“alcun potere di intervento per episodi che si svolgono all'interno del campo di gioco durante lo svolgimento della partita”* per cui la sanzione dovrebbe essere *“revocata e/o annullata”*.

L'art. 35 comma 1 n. 3 C.G.S. prevede che *“limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello di gara”*.

Il rappresentante della Procura Federale risulta aver fatto pervenire tempestivamente al Giudice Sportivo la segnalazione di quanto avvenuto nel corso della gara, segnalazione a seguito della quale il Giudice ha adottato le sanzioni oggetto di gravame.

Il fatto che l'Arbitro non abbia menzionato nel proprio rapporto l'episodio relativo al secondo pallone, lanciato in campo e che ha determinato l'interruzione della gara, è del tutto irrilevante, perchè il direttore di gara nel momento in cui verifica che ci sono due palloni in campo interrompe necessariamente la gara, senza che il fatto debba essere inserito nel rapporto.

Questa Corte rileva, comunque, l'eccessività della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato, per cui ne dispone la riduzione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Annulla la sanzione dell'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 28 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina